

Verbale di accordo

A Pordenone il 4 giugno 2007,

la Banca Popolare FriulAdria s.p.a.

le OO.SS.LL. aziendali

Dircredito

Fabi

Fiba

Fisac

Ugl Credito

Uilca

premessi che

L'Accordo per la previdenza complementare in Banca Popolare FriulAdria del 15 gennaio 2001 ha individuato i seguenti Fondi di riferimento per il Personale dipendente appartenente alle Aree professionali e Quadri direttivi:

- Fapa di Gruppo (ora: Fondo Gruppo Banca Intesa);
- PreviFondo (ora: PreviBank) - limitatamente al Personale già iscritto alla data del 10.11.1999;
- Fapa Bav – limitatamente al Personale di provenienza dall'ex Banco Ambrosiano Veneto a seguito dell'incorporazione delle Filiali ubicate in Friuli Venezia Giulia il 1° luglio 2000.

L'Accordo del 2 maggio 2007, stipulato a seguito dell'uscita di Banca Popolare FriulAdria dal Gruppo Intesa Sanpaolo avvenuta dal 1° marzo 2007, ha consentito ai dipendenti iscritti al Fondo Gruppo Banca Intesa alla data del 28 febbraio 2007 di mantenere l'iscrizione a tale Fondo. Tale Accordo del 2 maggio 2007 ha inoltre previsto la possibilità per i dipendenti iscritti al Fapa Bav di iscriversi in via temporanea, fino al 31.12.2007, al Fondo Gruppo Banca Intesa.

Con ulteriore Accordo del 2 maggio 2007 è stato consentito al Personale confluito in Banca Popolare FriulAdria dal 1° aprile 2007, a seguito dell'incorporazione di 29 sportelli di Intesa Sanpaolo, di:

- mantenere l'iscrizione al Fondo Gruppo Banca Intesa per gli iscritti a tale Fondo;
- iscriversi in via temporanea sino al 31 dicembre 2007 al Fondo Gruppo Banca Intesa per il personale iscritto ai Fondi "Fapa Bav", "Fondo Pensioni Cariplo", "Cassa di Previdenza aggiuntiva IBI".

E' intento delle Parti garantire continuità al programma di previdenza complementare, ai sensi del D.lgs 21.04.1993 n. 124 e successive modificazioni ed integrazioni, consentendo a tutto il Personale di avere accesso a forme di previdenza complementare utilizzando i Fondi Pensione, Aziendali, di Gruppo e Aperti che verranno individuati dalle Parti.

Ferma restando la vigenza di quanto previsto dagli Accordi citati.

Convengono

di attivare l'adesione al Fondo Pensione Aperto "SecondaPensione Fondo Pensione Aperto", istituito da CAAM Sgr S.p.A. ed iscritto al numero 65 dell'Albo dei Fondi Pensione presso la COVIP, il cui Regolamento viene allegato al presente Accordo (ALLEGATO A). A partire da giugno 2007, le parti si impegnano ad attivare la convenzione con il suddetto Fondo. L'adesione avverrà secondo le disposizioni normative tempo per tempo in vigore. Ogni modifica o integrazione al presente Accordo dovrà avvenire tramite ulteriore accordo fra le Parti stipulanti.

1. ISCRIZIONE AL FONDO

Può essere iscritto al Fondo ogni dipendente di Banca Popolare FriulAdria in servizio a tempo indeterminato purché abbia manifestato, ai sensi dell' art. 3, comma 4 del D.lgs 124/93, la volontà di aderirvi come di seguito indicato.

L'iscrizione del dipendente al Fondo avrà effetto non anteriore alla data di sottoscrizione della domanda di adesione al Fondo, da presentarsi su apposito modulo di adesione con copia trattenuta dall'Azienda per l'individuazione dei contributi previsti dal presente Accordo a carico del dipendente medesimo.

L'azienda provvederà ad inviare copia del modulo di adesione a "SecondaPensione".

L'iscrizione permane per tutta la durata del rapporto di lavoro con l'Azienda, ferma la possibilità per il dipendente di iscriversi ad altro Fondo cui l'Azienda aderisca.

La cessazione del rapporto di lavoro fa venire meno l'obbligo alla contribuzione al Fondo sia da parte dell'Azienda che da parte dell'iscritto.

2. PERSONALE GIA' ISCRITTO AD ALTRO FONDO PENSIONE

Poichè la normativa in vigore non prevede la possibilità di avere più posizioni attive (cioè alimentate da versamenti), le opportunità offerte dal presente Accordo sono le seguenti:

- a) trasferire, con apposita segnalazione e se trascorso il periodo minimo di permanenza previsto dalla normativa (attualmente due anni), quanto maturato su altro Fondo Pensione a SecondaPensione.
- b) mantenere, con apposita segnalazione, quanto attualmente maturato su altro Fondo Pensione;

Le opzioni a) e b) dovranno essere esercitate con apposita comunicazione.

3. CONTRIBUZIONE AZIENDALE

L'Azienda si impegna a versare al Fondo, a cadenza mensile, una percentuale annua calcolata sull' ammontare mensile della retribuzione imponibile ai fini del TFR di ciascun iscritto, secondo le percentuali stabilite dai vigenti Accordi aziendali:

4. DESTINAZIONE DEL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

L'Azienda inoltre verserà al Fondo, con la stessa cadenza mensile, a valere ed in detrazione dalla quota annua dell'accantonamento del TFR quanto espressamente disposto dal dipendente in sede di compilazione dei moduli TFR1 e TFR2, tenuto conto delle disposizioni normative tempo per tempo in vigore.

5. CONTRIBUZIONE A CARICO DEL DIPENDENTE

I dipendenti contribuiranno al Fondo con cadenza mensile con una percentuale compresa tra il 2% e il 15% della retribuzione imponibile ai fini del trattamento di fine rapporto.

I dipendenti potranno variare una sola volta durante ciascun anno - entro il mese di dicembre dell'anno in corso per l'anno successivo - l'aliquota in essere, purchè non al di sotto di quella minima.

6. VERSAMENTO AL FONDO DEI CONTRIBUTI

L'Azienda trasmetterà al Fondo mensilmente contributi trattenuti a carico di ciascun dipendente insieme ai contributi mensili a carico dell'Azienda ed alla quota mensile di TFR destinata al Fondo.

7. UTILIZZO DEI CONTRIBUTI

Al momento dell'adesione, il dipendente specificherà su quale linea di investimento intende impiegare le contribuzioni, ferma restando la possibilità di trasferimento ad altra linea dopo un anno dall'adesione o dal precedente cambio linea.

8. DISPOSIZIONE VARIE

Per tutto quanto non espressamente richiamato si fa rimando all'Allegato A) Regolamento di "SecondaPensione" ed alla normativa specifica tempo per tempo in vigore.

Banca Popolare FriulAdria S.p.A.

OO.SS.LL. aziendali

Dircredito Fabi Fiba Fisac Ugl Credito Uilca